

OLIVIERO DILIBERTO

UMANESIMO GIURIDICO-ANTIQUARIO E PALINGENESI DELLE XII TAVOLE

1. *Ham. 254, Par. Lat. 6128 e Ms. Regg. C. 398*

1. Da qualche tempo¹ mi sto dedicando allo studio della storia della tradizione palingenetica concernente la Legge delle XII Tavole². Si tratta di un lavoro di ricerca necessariamente lungo e complesso, che è nato sulla base di una precisa suggestione: avevo rinvenuto – e pubblicato in una recente indagine³ – un manoscritto quattrocentesco sino a quel momento inedito (*Par. Lat. 6128*) contenente, tra l'altro, anche un abbozzo di palingenesi decemvirale: il che postulava che i primi tentativi ricostruttivi della stessa Legge delle XII Tavole a noi noti – apparsi, come si sa, in

¹ Riproduco in questa sede, con le necessarie modifiche, quanto da me esposto nel corso di un seminario tenuto nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in diritto romano dell'università di Palermo, il giorno 25 maggio 2005. Dei manoscritti inediti che qui si pubblicano, avevo parlato, per la prima volta, presso il Circolo toscano di diritto romano e storia del diritto, a Firenze, il giorno 16 aprile 2004. Mi è quindi assai gradito ringraziare, per entrambi gli inviti ricordati, i colleghi ed amici carissimi Giuseppe Falcone e Raimondo Santoro dell'ateneo palermitano, e Bernardo Santalucia, di quello fiorentino.

² Di tali miei studi, unitamente a quelli dedicati alla ricostruzione palingenetica in senso stretto, offro in questa sede una bibliografia riassuntiva: O. DILIBERTO, *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, in *Index* 18 (1990) 403 ss.; *Contributo alla palingenesi delle XII Tavole. Le "sequenze" nei testi gelliani*, in *Index* 20 (1992) 229 ss.; *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole I*, Cagliari 1992; *Recensione* a F. D'Ippolito, *Questioni decemvirali*, Napoli 1993, in *Iura* 44 (1993) 249 ss.; *I destinatari delle Noctes Atticae*, in *Labeo* 42 (1996) 277 ss.; *Conoscenza e diffusione delle XII Tavole nell'età del Basso Impero. Primo contributo*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alla esperienza moderna. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo*, Napoli 1997, pp. 205 ss. (pubblicato anche in *Ius Antiquum*, Accademia Scienze di Mosca, 1 (2) (1997) 74 ss.); *Scheda bibliografica* "Ortolan, n. 704", in *I Quaderni di Capestrano* 4 (1998) 127 s.; *Bibliografia ragionata delle edizioni a stampa della Legge delle XII Tavole (sec. XVI – XX)*, Roma 2001; *Charles Casati de Casatis e gli studi di "diritto etrusco"* in *Ostraka* 10 (2001) 59 ss.; *Di un modesto e (quasi) sconosciuto tentativo di palingenesi decemvirale del principio del XVI secolo in Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca II*, Napoli 2002, pp. 447 ss.; *A New Chinese Translation of XII Tables Law: Some Reflection on the Situation of Our Researches* (in cinese), in *Roman Law and Modern Civil Law. The Annals of Institute of Roman Law Xiamen University* 3 (2002) 51 ss.; *Una miniatura medioevale in tema di decemvirato legislativo (a margine di Vat. Lat. 3340)*, in *Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae* 9 (2002) 103 ss. e in *BIDR* 100 (1997) 517 ss.; *Una palingenesi 'aperta'*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. HUMBERT, Pavia 2005, 217 ss.; *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa*, in *Le Dodici Tavole* cit. 481 ss.; *Le XII Tavole nel Digesto* (si tratta del testo di una relazione svolta nel corso del II Seminario "Il nuovo diritto civile della Russia nella prospettiva romanistica", 12 giugno 2003, Università di Roma "La Sapienza"), ora pubblicata in *Ius Commune Omnium. Revista de Doctrina* (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina) 1 (2005) (*on line*).

Della tradizione palingenetica del XVI secolo si interessano, attualmente, anche M. ZABLOCKA, *Leges duodecim tabularum secundum ordinem Hotomanum reconstructae*, in *Czasopismo Prawo-Historyczne* 49 (1997) 1–2, 223 ss.; *Ustawa XII Tablic. Rekonstrukcje doby Renesansu*, Warszawa 1998 e *I problemi della ricostruzione delle fonti giuridiche romane nella scienza moderna*, in *Ius Antiquum* (Accademia delle Scienze di Mosca) 1.3 (1998) 28 ss.; cfr. anche, ultimamente, M. e J. ZABLOCCY, *Ustawa XII Tablic. Tekst – Tlumaczenie – Objasnienia*, Warszawa 2000, 9 ss.; e J.-L. FERRARY, *Saggio di storia della palingenesi delle Dodici Tavole*, in *Le Dodici Tavole* cit. 503 ss. (nonché i lavori del medesimo autore che verranno citati nel corso di questo contributo). Resta, tuttora, indispensabile il secondo capitolo (dedicato, appunto, alla storia della storiografia palingenetica delle XII Tavole) di E. DIRKSEN, *Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf-Tafeln-Fragmente*, Leipzig 1824.

³ O. DILIBERTO, *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 501.

opere a stampa del primo quarto del '500 – non fossero sorti dal nulla, ma avessero alle spalle un lavoro pregresso, per così dire in qualche modo preparatorio.

Auspicavo, dunque, una sistematica ricerca nei cataloghi dei codici manoscritti miscellanei (i 'centoni' medioevali e della prima età moderna): il fine era quello di provare a rinvenire altre, eventuali tracce di ricognizioni palinogenetiche sull'antico codice compiute nel secolo XV in ambiente umanistico. Dubitavo, in altre parole, che quella preziosa testimonianza di un lavoro ricostruttivo – ancora evidentemente embrionale – sul testo delle XII Tavole (il menzionato *Par. Lat.* 6128) fosse tentativo isolato, bensì potesse rappresentare – come si suol dire – la punta dell'*iceberg* di un cimento complessivo, che avrebbe poi offerto agli storici del diritto della prima metà del '500 l'opportunità di intraprendere tentativi palinogenetici più maturi.

In tale lavoro, era confortato anche una considerazione d'insieme, inerente al contesto. Le XII Tavole rappresentano, come noto, il monumento legislativo per eccellenza dell'antichità romana. Nell'età dell'Umanesimo, dunque, nell'ambito della più generale riscoperta dei testi classici, è difficile pensare che gli studiosi potessero sfuggire alla suggestione di provare a ricostruire anche quel vetusto testo legislativo, così importante da lasciare di sé innumerevoli tracce e citazioni nelle fonti più diverse. Già nel corso del '400, peraltro, la temperie culturale era in tal senso propizia: i primi tentativi palinogenetici delle XII Tavole (cinquecenteschi) a stampa, sui quali si tornerà⁴, sono infatti preceduti (in qualche modo preparando il terreno ad essi) dalle opere degli Umanisti dedicate alle leggi o alle antiche magistrature romane: mi riferisco, come ben noto, ai lavori di Andrea Domenico Fiocchi, Francesco Filelfo, Pomponio Leto, Bernardo Rucellai, Lorenzo Valla, Biondo Flavio, Poliziano, Crinito, Platina, al grammatico Curio Lancellotto Pasi⁵. L'ambiente culturale, il contesto complessivo, l'intrinseca attendibilità dell'ipotesi deponevano a favore del tentativo intrapreso.

Sulla base, dunque, di tale suggestione, con l'indispensabile ausilio dell'amico e collega Marco Buonocore, archivista capo, nonché *scriptor Latinus*, presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, si è intrapreso un sistematico lavoro di spoglio sui cataloghi dei manoscritti non tanto di argomento giuridico *ex professo* – lavoro già encomiabilmente svolto da Gero Dolezalek⁶, senza tuttavia che nulla venisse alla luce in tema di XII Tavole –, bensì su quelli di natura miscelanea ed antiquaria, nell'auspicio di rinvenire in essi le tracce di qualche ulteriore materiale concernente l'antico codice, sfuggito alla precedente dottrina, che potesse confermare la mia ipotesi.

I risultati appaiono sorprendenti. Non solo si sono già rinvenuti altri, importanti codici manoscritti quattrocenteschi contenenti abbozzi palinogenetici delle XII Tavole, dei quali si darà conto in questo contributo: ma questi ultimi consentono di

⁴ Cfr. *infra* § 11 ss.

⁵ Su tutto ciò, v. DILIBERTO, *Di un modesto* cit. 458 e ivi letteratura. Sulla riscoperta dei testi giuridici romani nel '500, v. recentemente, per tutti, G. PURPURA, *Per una storia dell'epigrafia giuridica: l'uso dei titoli e manoscritti nel Medioevo ed oltre* in *AUPA* 46 (2000) 248 ss.

⁶ G. DOLEZALEK, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, I – IV, Frankfurt a. M. 1972.

chiarire punti rimasti ancora oscuri nel corso dell'analisi del primo codice pubblicato (*Par. Lat.* 6128), nonché di correggere quelli che adesso, nel progresso dell'indagine, appaiono evidentemente errori di valutazione: il che, oltre a contribuire a rinnovare – e, per molti versi, a modificare anche profondamente – la nostra conoscenza della storia della tradizione palinogenetica sulle leggi decemvirali (ed anche alcune mie stesse precedenti convinzioni⁷), a mio modo di vedere offre significativi apporti alla più generale storia dell'Umanesimo giuridico.

La ricerca in corso, peraltro, non potrà che avere – dichiaratamente – il carattere di *work in progress*: essa infatti si andrà precisando ed affinando nel tempo, sulla base, appunto, della documentazione paleografica che si riuscirà a rinvenire ed analizzare nel corso della ricerca stessa: altri, e per certi versi più significativi, antichi codici stanno, infatti, venendo alla luce e ad essi saranno dedicati gli ulteriori contributi sul tema.

2. In un manoscritto pergameneo attribuibile con sufficiente certezza ai primi anni '40 del XV secolo, di area italiana settentrionale⁸, facente parte della collezione Hamilton (*Ham.* 254) ed attualmente conservato alla Staatsbibliothek di Berlino⁹, sono contenuti, tra l'altro, importanti materiali (ancora una volta, per la parte che interessa¹⁰, inediti) concernenti le XII Tavole.

Il primo proprietario del manoscritto è stato Pietro Donato, vescovo di Padova (Venezia, 1380-90 c. – † Padova, 1447)¹¹, di cui il codice medesimo conserva anche,

⁷ In questo senso, alla luce delle nuove acquisizioni documentali di cui si sta dando conto in questi contributi, mi appare già assai datata e da rimeditare profondamente anche mia stessa *Introduzione* al complessivo lavoro bibliografico sulle edizioni delle XII Tavole, dal XVI secolo in avanti (DILIBERTO, *Bibliografia* cit.), che pure risale solo al 2001. Il contributo che oggi si pubblica, peraltro, è svolto sulla base del diretto esame autoptico di non pochi codici manoscritti, ed in particolare di *Ms. Regg. C. 398* (il *corpus* epigrafico di Michele Fabrizio Ferrarini, sul quale a lungo ci si soffermerà nel corso dell'indagine), che era stato impossibile effettuare in precedenza, per cause indipendenti dalla mia volontà: ciò servirà anche a correggere quelli che oggi ritengo esser stati alcuni errori di valutazione apparsi nel mio *La palinogenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 481 ss.: non escludo, peraltro, che negli sviluppi ulteriori della complessa indagine intrapresa, i risultati possano di volta in volta esser modificati, approfonditi o ancor meglio precisati.

⁸ L'esame diretto del manoscritto è stato da me compiuto presso la già citata istituzione culturale berlinese nei giorni 24-25 febbraio 2005, insieme al collega ed amico carissimo Marco Buonocore, già ricordato, con il quale sto svolgendo da qualche anno le ricerche connesse alla storia della tradizione del testo decemvirale: senza il suo indispensabile ausilio, non mi sarebbe stato possibile giungere ai risultati – che non sta ovviamente a me giudicare – cui sono arrivato sul tema. Lo ringrazio, peraltro, anche della pazienza con la quale ha voluto leggere (e correggere) il dattiloscritto di questo stesso contributo che ora pubblico.

⁹ Cfr. H. BOESE, *Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Berlin*, Wiesbaden 1966, 125 ss. e spec. 126 e 128.

¹⁰ Il Mommsen, infatti, ben conosceva il manoscritto in esame (Th. MOMMSEN, *Über die Berliner Excerptenhandschrift des Petrus Donatus*, in *Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen* 4. II (1883) 73 ss.), ma di esso era interessato sostanzialmente alla sola parte concernente le iscrizioni antiche, per cui menziona (cfr. *Beschreibung*, 9 e 13 dell'estratto) anche i due luoghi del codice ove appaiono i riferimenti alle XII Tavole (cfr. *infra* § 3), ma senza minimamente occuparsene.

¹¹ Sulla figura e l'opera di Pietro Donato, v. P. SAMBIN, *Ricerche per la storia della cultura nel secolo XV. La biblioteca di Pietro Donato (1380 – 1447)* in *Bollettino del Museo Civico di Padova* 48 (1959) 53 ss.; A. MENNITI IPPOLITO, s. v. "Donà (Donati, Donato), Pietro" in *D.B.I.* 40 (1991) 789 ss.; G. MARIANI CANOVA, *Per la storia della Chiesa e della cultura a Padova: manoscritti e incunaboli miniati dal vescovo Pietro Donato ai canonici lateranensi di San Giovanni di Verdura* in *Studi di storia religiosa padovana dal Medioevo ai giorni nostri. Miscellanea in on. di mons. I. Daniele, Fonti e ricerche di storia ecclesiastica* 25 Padova 1997, 165 ss.; I. HOLTGATE, *Paduan Culture in Venetian Care: the Patronage of Bishop Pietro Donato (Padua 1428 – 47)* in *Renaissance Studies* 16.1 (2002) 1 ss., 2 nt. 3 per ulteriore lett., 13 ss. (per un esame della biblioteca privata di Pietro Donato).

come si vedrà appresso, testimonianze dirette. Donato, umanista illustre, bibliofilo e grande raccogliitore di manoscritti¹², fu, tra l'altro, amico e sodale di Ciriaco d'Ancona¹³, che ha vergato di pugno, come vedremo, parti rilevanti del codice in esame. Il medesimo Pietro Donato, peraltro, era anche esperto di diritto: conseguì a Padova, nel 1418, la laurea in diritto canonico¹⁴ e la sua biblioteca, della quale conosciamo l'inventario autografo, redatto pochi anni prima della scomparsa dell'autore, ne è eloquente testimonianza, con testi di diritto canonico e civile, e non pochi manoscritti del *Corpus iuris* giustiniano¹⁵. Si tratta, evidentemente, di una circostanza tutt'altro che secondaria anche per ciò che riguarda – come si vedrà – l'analisi del codice ora in esame. Dall'inventario della biblioteca, tuttavia, che consta esser sostanzialmente completo¹⁶, risulta assente proprio il codice *Ham.* 254 che è invece sicuramente appartenuto a Pietro Donato: ciò significa che il manoscritto stesso era già stato ceduto ad altri (a titolo per noi ignoto: scambio, vendita, donazione, etc.), *prima* della redazione dell'inventario medesimo (compilato dall'autore, con ogni probabilità, tra il 1443 e il 1445¹⁷) e non a seguito della dispersione dei volumi successivamente alla sua morte. Ciò mi induce a circoscrivere la datazione del manoscritto intorno agli anni 1440 – 1443¹⁸.

In relazione al destino del nostro codice, è da notare che esso conserva un successivo segno di possesso, della seconda metà del '400: l'indicazione al riguardo, nel f. 126r, non è del tutto perspicua, ma tale da offrire comunque, come si vedrà appresso, qualche elemento, utile forse per l'attribuzione della nuova proprietà: *Iste liber est mei Sacristearii (?) de Ferrarinis*.

Il riferimento al *Sacristearius* appare alquanto oscuro, nonché di intrinseca, difficile lettura nel manoscritto: il diretto esame autoptico non migliora la proposta dall'editore¹⁹, ma consente di escludere la correttezza della lettura a suo tempo proposta dal Mommsen (*Salustiani*)²⁰. Il termine *sacristearius*, peraltro, per ciò che mi risulta, non appare altrove attestato. Dal *Glossarium* del Du Cange si possono cogliere solo alcune, non risolutive, indicazioni: in esso si menziona, infatti, il termine *sacristarius* (così come *sacristeriatu*s, connesso a *sacristaria*), quale sinonimo di *sacrista* (*dignitas* ecclesiastica, inteso quale *sacrorum custos*)²¹. L'espressione sembrerebbe dunque appartenere al lessico ecclesiastico. Ma alla seguente voce *sacristia*, il medesimo Du Cange indica anche il significato, attestato in ambiente medioevale, di “*scrinium, tabularum publicum*”, nel senso di luogo

¹² Quella di Donato sarebbe, secondo l'accuratissima ricostruzione di SAMBIN, *Ricerche* cit. 53, “una delle più ricche biblioteche private di tutto l'umanesimo nella prima metà del '400”.

¹³ Da ultimo, v. HOLGATE, *Paduan Culture in Venetian Care* cit. 20.

¹⁴ SAMBIN, *Ricerche* cit. 54.

¹⁵ SAMBIN, *Ricerche* cit. 58, 62, 93 ss. (dall'inventario della biblioteche di Donato: i nn. 248 – 324).

¹⁶ SAMBIN, *Ricerche* cit. 73.

¹⁷ SAMBIN, *Ricerche* cit. 71 s.

¹⁸ Il BOESE, *Die lateinischen Handschriften* cit. 125, colloca la redazione di *Ham.* 254 tra il 1440 e il 1445, ma l'assenza del codice in esame dall'inventario autografo della biblioteca di Pietro Donato, porta a restringere necessariamente la datazione agli anni ora proposti.

¹⁹ Cfr. *supra* nt. 9.

²⁰ MOMMSEN, *Über die Berliner Excerptenhandschrift des Petrus Donatus* cit. 8 (dell'estratto).

²¹ DU CANGE, *Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis* VI, 1887 (phot. Nachdruck, Graz 1954), 262.

fisico in cui sono riposti i volumi²². Non è dato, pertanto, sapere se nella nota di possesso conservata nel nostro codice ci si riferisca all'ambiente ecclesiastico ove il manoscritto era collocato o alla sua presenza in una biblioteca: le due diverse ipotesi, peraltro, come è ovvio, non si escludono a vicenda, potendo bene trattarsi di una biblioteca ecclesiastica.

Di certo, vi è solo il riferimento ai Ferrarini. La circostanza è, almeno in parte, anomala: ci si sarebbe potuti aspettare un nome di battesimo e non il riferimento al casato (*de Ferrarinis*). Ma si può, a questo proposito, avanzare un'ipotesi che a me non sembra infondata.

Il nostro manoscritto potrebbe, infatti, essere appartenuto a Michele Fabrizio Ferrarini, priore dei carmelitani di Reggio Emilia dal 1481, scomparso nel 1492, sulle cui opere si tornerà appresso²³. Depongono a favore di tale ipotesi, oltre evidentemente al nome, alcune altre circostanze.

Michele Fabrizio Ferrarini era non solo un ecclesiastico (come il precedente proprietario del codice in esame), ma anche un umanista importante²⁴. Apparteneva alla cerchia di Biondo Flavio²⁵ (e cioè ad un ambiente culturale, già menzionato, ove si cominciavano a studiare le antichità romane connesse anche con la storia giuridica di Roma) ed era intellettuale cosmopolita, in contatto con i personaggi più eminenti nell'ambito della storia, della letteratura, delle arti e dell'editoria del suo tempo (tra gli altri, il grande Aldo Manuzio²⁶), anche padovani²⁷.

L'umanista possedeva una rilevante biblioteca e a lui si deve una delle più significative raccolte epigrafiche del '400, la cui versione autografa definitiva, su cui diffusamente si tornerà, è titolata *Antiquarium siue Diuae Antiquitatis Sacrarium (Inscriptiones Graecae et Latinae undique collectae)*. Conservata in originale a Reggio Emilia (*Ms. Regg. C. 398*), tale raccolta è di notevole importanza per l'intrinseca mole del materiale epigrafico²⁸ e gli splendidi disegni che lo riproducono: non a caso, sarà più volte copiata²⁹ (nonché variamente utilizzata dal

²² DU CANGE, *Glossarium* cit. 263.

²³ Cfr. *infra* § 5 ss.

²⁴ Cfr. E. ZIEBARTH, *De antiquissimis inscriptionum syllogis*, in *Eph. Epigr.* 9 (1905) 219 ss. e *passim*; L. TASSANO OLIVIERI, *Notizie su Michele Fabrizio Ferrarini umanista e antiquario e sulle vicende del codice autografo di Reggio Emilia C. 398*, in *Italia Medioevale e Umanistica* 22 (1979) 513 ss.; M. BILLANOVICH, *Michele Ferrarini, Aldo Manuzio, Marin Sanudo*, *ibid.* 525 ss.; R. ZACCARIA, s. v. *Ferrarini, Michele Fabrizio*, in *D.B.I.* 46 (1996) 687 s. e *ivi* bibl. essenziale; M. BUONOCORE, *Miscellanea epigraphica e Codicibus Bibliothecae Vaticanae. XI*, in *Epigraphica* 59 (1997) 303 s.; A. GARZETTI – A. VALVO, *Mantissa epigrafica bresciana (Supplemento ai Commentari dell'Ateneo di Brescia. Accademia di Scienze e Arti)*, Brescia 1999, 11; C. FRANZONI – A. SARCHI, *Entre peinture, archéologie et muséographie: l'Antiquarium de Michele Fabrizio Ferrarini*, in *Revue de l'art* 125.3 (1999) 20 ss.; C. FRANZONI, *Gli studi antiquari di Michele Fabrizio Ferrarini*, in *Il "Portico dei marmi". Le prime collezioni a Reggio Emilia e la nascita del Museo Civico*, a cura di C. FRANZONI, Reggio Emilia 1999, 25 ss.; A. SARCHI, *Fra Brescia e Reggio Emilia: l'antichità come bene civico*, in *Il "Portico dei marmi"* cit. 47 ss.; W. STENHOUSE, *Georg Fabricius and Inscriptions as a Source of Law*, in *Renaissance Studies* 17.1 (2003) 96 ss.

²⁵ FRANZONI, *Gli studi antiquari di Michele Fabrizio Ferrarini* cit. 25.

²⁶ BILLANOVICH, *Michele Ferrarini, Aldo Manuzio, Marin Sanudo* cit. *passim*.

²⁷ Per tutti, da ultimo, v. FRANZONI – SARCHI, *Entre peinture, archéologie et muséographie* cit. 23.

²⁸ Sulle raccolte epigrafiche compilate tra il XV e l'XVI secolo, v. per tutti, ultimamente, STENHOUSE, *Georg Fabricius* cit. 97.

²⁹ Oltre ai tre autografi di cui si dirà più avanti (cfr. *infra* § 5), sulle non poche copie della raccolta epigrafica del Ferrarini, v. *CIL* III, XXV.

Mommsen nel corso della redazione del *CIL*³⁰). Bene, anche in *Ham.* 254 si conservano proprio, tra l'altro, le riproduzioni di non poche iscrizioni antiche.

Il Ferrarini ha inoltre redatto anche un'edizione delle *Notae* di Valerio Probo (*Ms. Regg. C. 399*)³¹, poi stampata a Brescia nel 1486 da Bonino Bonini³². Sappiamo – come meglio si vedrà appresso – che le *Notae* erano spesso pubblicate insieme a testi o ricerche concernenti le antiche leggi o le magistrature di Roma³³: ma esse compaiono anche in *Ham.* 254, avvalorando ulteriormente l'ipotesi qui proposta.

Ancora. A me pare di rilievo la circostanza che il medesimo Ferrarini definisca la propria raccolta epigrafica come *Sacrarium*, quasi a voler sottolineare l'importanza e la solennità della silloge dedicata alle iscrizioni antiche, quasi da intendersi, appunto, come cosa sacra³⁴: il che potrebbe ancor più indurre a pensare che il riferimento al *Sacristearius* sia in sintonia con ciò che l'umanista riteneva rappresentasse la propria biblioteca.

Infine, come apparirà chiaro in seguito, il codice *Ham.* 254 ora in esame presenta similitudini a dir poco impressionanti, sul piano sostanziale, proprio con alcune parti della raccolta epigrafica dello stesso Ferrarini³⁵.

Non sappiamo, tuttavia, per quali vie (ed in quale momento) il manoscritto *Ham.* 254 sia eventualmente pervenuto (se l'ipotesi fosse fondata) al Ferrarini. Possiamo escludere che il passaggio da Pietro Donato al priore reggiano sia stato diretto: il codice non compare – si ricorderà – nell'inventario della biblioteca, redatto dal medesimo Donato tra il 1443 e il 1445, quindi esso deve essere stato ceduto precedentemente a quelle date. Ferrarini era dunque troppo giovane (i suoi studi giovanili sono attestati a Ferrara, cioè vicino a Padova, sede dell'episcopato di Pietro Donato, ma solo nei primi anni '70 del XV secolo³⁶) per riceverlo direttamente dal primo proprietario: il che induce a ipotizzare che esso possa essere pervenuto a Reggio Emilia in un secondo momento, attraverso un percorso al momento a noi ignoto.

3. Torniamo all'esame, dunque, di *Ham.* 254. Il manoscritto è miscelaneo e di diverse mani. Inizia con i *Collectanea* del primo proprietario, Pietro Donato (f. 3r e ss.), nell'ambito dei quali troviamo anche, tra l'altro, le *Notae litterarum more vetusto* di Pietro Diacono (f. 9r). Seguono – particolare, già evidenziato, da tenere a mente³⁷ – le *Notae iuris* di Valerio Probo (f. 19v *littere [sic] singulares in iure ciuili de legibus et plebiscitis*; f. 20r *in legibus actionibus haec; in edictis perpetuis hec [sic]*).

³⁰ *CIL* III, XXV, 273 n. IX; *CIL* VI, XLIII-XLIV n. XIV; *CIL* V, XVII, 4 n. I (4), 79 n. V, 320 n. II (4), 428 s. n. X; *CIL* XI, 2 n. VII, 130 n. II, 149 n. III, 171 n. II.

³¹ *Litterarum ac notarum antiquarum Valerii Probi grammatici, cum uariis Inscriptionibus adjunctis, et Michaelis Fabricii Ferrarini regiensis carmelitanae Divae Mariae significatio.*

³² Sui rapporti tra Ferrarini e Bonini, cfr. per tutti SARCHI, *Fra Brescia e Reggio Emilia cit. passim.*

³³ Cfr. le edizioni in tal senso citate in DILIBERTO, *Di un modesto cit.* 458 nt. 26.

³⁴ Sul punto, v. FRANZONI – SARCHI, *Entre peinture, archéologie et muséographie cit. spec.* 23 s.

³⁵ Cfr. *infra* § 5 ss.

³⁶ FRANZONI – SARCHI, *Entre peinture, archéologie et muséographie cit.* 20.

³⁷ Cfr. *infra* § 13.

Segue (f. 20v) – e la sensazione di una sorta di “prosieguo” *ratione materiae* rappresenta suggestione assai forte – un elenco di norme decemvirali intitolato espressamente: *EX LEGE XII TABVLARVM*, su cui ampiamente torneremo. Inoltre, nel medesimo f. 20v, alla fine del brano concernente le XII Tavole, sono riportati alcuni passi del Digesto (D. 26.5.21-22), tratti dai libri 1 e 5 (6 per Lenel) del *de excusationibus* di Modestino: nel medesimo Digesto, peraltro, essi sono conservati nell’originaria lingua greca, mentre nel nostro codice sono invece trascritti direttamente nella traduzione latina (della quale ignoriamo se sia stata svolta dal copista stesso o da una sua fonte)³⁸. Nulla sembra giustificare l’accostamento di tali testi giurisprudenziali ai precedenti riferimenti alle norme delle XII Tavole, ma, ancora una volta, ad un testo di argomento giuridico segue un altro.

Il codice prosegue nella raccolta piuttosto eterogenea di opere di vario argomento tratte dall’antichità classica (ad es. Frontino: f. 27r ss.; Varrone: f. 46r; Plutarco: f. 47v; brevi brani ciceroniani: f. 48r; opere spurie di Virgilio: *de rosa*, f. 48v). Ancora. Vi si conserva una non breve raccolta di iscrizioni (ff. 49v – 80v; che riprendono in ff. 111v – 118r), molte delle quali di mano di Ciriaco d’Ancona (ff. 81r – 90v), ma troviamo anche bolle pontificie, cataloghi di imperatori romani, privilegi della chiesa di Padova, la Donazione di Costantino (f. 107r), il calendario con i fasti (f. 108v), per arrivare ai fogli nei quali si torna al tema delle XII Tavole.

Si tratta dei fogli 119v – 120r, nei quali rinveniamo *M. T. Ciceronis ex Leg. XII. tabularum*: si tratta di una lunga digressione escerpita dal *de legibus* ciceroniano che è, tuttavia, di mano diversa (e probabilmente anche di un periodo leggermente successivo) rispetto all’altro brano concernente le XII Tavole, di cui si è detto in precedenza (f. 20v). Come ovvio, si tornerà diffusamente sul punto³⁹.

Seguono altri testi di argomento antiquario-erudito o storico-letterario (*Index librorum Graecorum in quolibet litterarum genere*: f. 120v – 121 r; ancora, iscrizioni di mano di Ciriaco e Donato: f. 121v – 122r; Appiano: f. 122r; il racconto degli scismi religiosi dal tempo di papa Felice II sino a Urbano VI: f. 125r; e così via).

Si tratta, insomma, di un codice miscelaneo analogo a molti altri del periodo storico considerato, nel quale l’interesse per l’antichità classica – evidente – passa attraverso numerosi, frammentari e disomogenei materiali tratti dalla letteratura, dalle opere di storia romana, dalle iscrizioni.

Colpiscono, in questo contesto, i due luoghi del codice manoscritto nei quali compare il riferimento alle XII Tavole. E’ tempo, dunque, di affrontarne *ex professo* l’analisi, che verrà svolta in modo autonomo per ciascuno dei luoghi citati di *Ham.* 254: la circostanza che siano di copisti diversi (e, con ogni probabilità, anche di due momenti distinti) suggerisce infatti un approccio differente che verrà confermato, come si vedrà, in sede di analisi di merito dei testi in esame⁴⁰.

³⁸ MOMMSEN, *Über die Berliner Excerptenhandschrift des Petrus Donatus* cit. 9 (dell’estratto).

³⁹ Cfr. *infra* § 10.

⁴⁰ Cfr. *infra* § 14.

4. Il primo riferimento al testo decemvirale, come si ricorderà, è al f. 20v. Ne trascrivo il testo sciogliendo le abbreviazioni e rispettando rigorosamente la disposizione delle righe del nostro manoscritto: esse sono dunque quelle dell'originale. Anche gli evidenti errori del copista (o della sua fonte) sono stati lasciati inalterati (ad es.: *noturnum* in luogo di *nocturnum*; *eris* in luogo di *aeris*; *sue* in luogo di *suae*; etc.):

Ham. 254, f. 20v:

Ex Lege XII Tabularum

Iudicem arbitrumue iure datum qui ob rem dicundam pecuniam
 accepisse conuictus est capite puniri
 Fur manifestus ei cui furtum factum est in seruitutem tradatur.
 Noturnum furem occidendi ius esto.
 Si quis iniuria alteri faxit xxv eris poenae sunt.
 Si membrum rupit in eum e pacto talio esto.
 Si in ius uocat si morbus aeuitasue ne uicium extit qui in ius uocabit iumen
 tum dato. Si nolet arceram sternito.
 Eris confessi rebusque iure iudicatis xxx dies iusti sunt. post deinde
 manus iniectio esto. in ius ducito ni iudicatum factitauit. aut qui pseudo
 eo in iure iudicet secum ducito. Vincito aut neruo aut compedibus xv pondo
 ne minore. At si uolet maiore incito. si uolet suo uiuito ni suo
 uiuit qui eum uictum habebit libras feriendo duas. Si uolet plus dato
 terciis nundinis partis secanto. Si plus minusue secuerint se fraudi
 esto. Vti quis legasset sue rei ita ius esto.

Il manoscritto contiene dunque una sequenza di norme decemvirali che ancora oggi, con assoluta fondatezza, attribuiamo alla Legge delle XII Tavole: sembrerebbe trattarsi, in definitiva, di una sorta di modesta, embrionale ‘palingenesi’ delle antiche leggi.

Le norme sono desunte, in preponderante misura, dal celebre brano gelliano delle Notti Attiche (20,1) – notissime, come si sa, per tutto il Medioevo⁴¹ – nel quale si confrontano il filosofo Favorino e il giurista Sesto Cecilio (Africano?), avendo essi, come tema di discussione, proprio le leggi decemvirali. Si tratta di un testo, come ben sanno i romanisti, oggetto di innumerevoli frequentazioni da parte della dottrina, e non solo di quella interessata alla ricostruzione delle XII Tavole⁴².

⁴¹ V. per tutti PURPURA, *Per una storia* cit. 244.

⁴² Sul testo, l'attendibilità, la letteratura e la sua discussione v. DILIBERTO, *Materiali* cit. I 271 ss., 369 ss. Successivamente, v. la letteratura citata in DILIBERTO, *Una palingenesi 'aperta'* cit. 232 ss. e ivi note; J. ZABLOCKI, *Rozwazania o procesie rzymskim w "Noctes Atticae" Aulusa Gelliusa*, Warszawa 1999, 145 ss.; R. SCEVOLA, *La responsabilità del iudex privatus*, Milano 2004, 31 ss. e ivi note 7 – 9; O. LICANDRO, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004, 418 s.; L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano 2005, 45 ss.

Le norme riportate nel manoscritto sono, dunque, tratte da Gell. *noct. Att.* 20.1 (*iudicem arbitrumue...etc.*: 20.1.7-8; *fur manifestus...etc.*: 20.1.7; *nocturnum furem...etc.*: 20.1.7; *si quis iniuriam...etc.*: 20.1.12; *si membrum rupit...etc.*: 20.1.14; *si intus notat [si in ius uocat]...etc.*: 20.1.25; *aeris confessi – se fraude esto*: 20.1.45). Poi, al termine, di seguito, senza l' 'a capo' (come leggiamo invece in tutti gli altri casi precedenti nei quali incomincia una legge decemvirale), è riportato il versetto *Vti quisquis legasset suae rei ita ius esto*, anch'esso notissimo e dalla travagliata tradizione testuale⁴³.

Il manoscritto che stiamo esaminando era, come detto, sino ad oggi inedito. Esso, tuttavia, coincide sorprendentemente con l'altro codice quattrocentesco – questa volta della fine del secolo – che ho pubblicato ed analizzato nel recente contributo già richiamato (*Par. Lat.* 6128)⁴⁴. Su tale manoscritto, dunque, è ora tempo di volgere la nostra attenzione.

5. Il *Par. Lat.* 6128 è un codice cartaceo⁴⁵, titolato *Liber antiquus in antiqua bibliotheca repertus res Italiae antiquas continens*⁴⁶. In base all'analisi della filigrana, esso è da ritenersi vergato in ambiente italiano (settentrionale), nell'ultimo quarto del secolo XV, con ogni verosimiglianza intorno al 1480⁴⁷. Contrariamente a quanto da me ritenuto in precedenza⁴⁸, si tratta non già di una copia coeva del già citato *Antiquarium* del Ferrarini, ma di una precedente (di pochi anni) versione autografa di esso: la raccolta epigrafica sarà poi completata, appunto, nel codice definitivo conservato in *Ms. Regg. C.* 398.

Peraltro, la prima versione autografa della raccolta del Ferrarini non è quella parigina ora in esame. L'umanista, infatti, vergò di suo pugno, già nel precedente 1477⁴⁹, un *Epigrammaton ex vetustissimis lapidibus*, attualmente conservato presso la Biblioteca Universitaria di Utrecht (*Traiect.* 765 [57 della vecchia numerazione]). Tuttavia, in tale prima versione non sembrerebbe⁵⁰ essere presente alcun riferimento alle XII Tavole: quest'ultimo compare, quindi, per la prima volta, per ciò che sappiamo, nella successiva versione autografa ora in esame.

⁴³ E' appena il caso di ricordare come il versetto decemvirale *uti legasset* ci sia pervenuto in differenti versioni testuali a seconda delle epoche storiche e delle fonti nelle quali è conservata la norma ed anche, pur nell'ambito di una medesima epoca, a seconda della tradizione (retorico-grammaticale o giuridica) cui la fonte appartiene: sul punto rinvio ancora al mio *Materiali* cit. I 97 ss.; ID., *Una palingenesi 'aperta'* cit. 219 nt. 7 per la letteratura, cui *adde*, ultimamente, R. CARDILLI, *Lege XII tabularum praeposita iungitur interpretatio*, in *Estudios de derecho civil. Obligaciones y contractos. Libro Homenaje a F. Hinestrosa 40 años de rectoría 1963 – 2003* I Universidad externado de Colombia, Bogotá 2003, 215 e P. ARCÉS, *Riflessioni sulla norma "uti legasset" (tab. V.3)* in *Rivista di Diritto Romano* 4 (2004) 1 ss. (citata dal cartaceo, ma la rivista, come si sa, è al momento *on line*).

⁴⁴ Cfr. *supra* nt. 3.

⁴⁵ L'analisi codicologica è stata effettuata a Parigi, presso la Bnf, sezione manoscritti latini, insieme al già citato Marco Buonocore, che ringrazio ancora sentitamente.

⁴⁶ FRANZONI – SARCHI, *Entre peinture, archéologie et muséographie* cit. spec. 23 s.

⁴⁷ Sulle diverse redazioni della raccolta epigrafica del Ferrarini, cfr. *CIL* III, XXV. Da ultimo, v. FRANZONI – SARCHI, *Entre peinture, archéologie et muséographie* cit. 20 ss. e spec. 22.

⁴⁸ DILIBERTO, *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 494.

⁴⁹ V. ancora FRANZONI – SARCHI, *Entre peinture, archéologie et muséographie* ult. loc. cit.

⁵⁰ Non ho ancora potuto effettuare un diretto esame autoptico di tale codice manoscritto: ma nella copia di esso, pressoché coeva, conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (*Vat. Lat.* 5243), è assente ogni riferimento al testo decemvirale. E' dunque presumibile (ma mi riservo ulteriori e definitive conclusioni dopo una visita presso la Biblioteca Universitaria di Utrecht) che mancasse anche nell'originale.

Nel codice parigino – sul quale mi sono soffermato nella precedente ricerca più volte ricordata⁵¹ – è riportato, dunque, esattamente il medesimo brano concernente le XII Tavole rinvenuto in *Ham.* 254:

Par. Lat. 6128, f.166r:

EX. LEGE. DVODECIMA. TABULAR(VM).

Iudicem arbitrumue iure datum qui ob rem ducendam⁵²

pecuniam accepisse conuictus est capite puniri.

Fur manifestus ei cum furtum factum est in
seruitutem tradatur.

Nocturnum furem occidendi ius esto.

Si quis iniuriam alteri faxit XXV aeris
poenae sunt.

Si membrum rupit in eum e pacto talio esto.

Si intus notat si morbus aeuitas ne ui
tium extit qui in ius uocabit iumentum
dato: si uolet arceram sternito.

Aeris confessi reusque iure iudicatus XXX
dies iusti sunt: Post deinde manus in
iectio esto: in ius ducito ni iudicatum
factitauit aut pseudo eo in iure uindicet
secum ducito: uincito aut neruo aut com
pedibus XV pondo ne minore: at si
uolet maiore uincito. Si uolet suo
iniuito, ni suo uiuit qui eum uinctum ha
bebit libras ferendi dies. Si uolet plus
dato. Tertiis nundinis partis secanto. Si
plus minus ue secuerint se fraudi esto.
uti quisquis legasset suae rei ita ius esto.

Si tratta, come appare evidente, delle medesime norme delle XII Tavole riportate in *Ham.* 254: gli *excerpta* gelliani e il versetto *uti legasset (legasset)*.

Peraltro, il testo decemvirale è collocato dal Ferrarini, in questo codice, non già all'interno della raccolta epigrafica, ma al termine di essa (e cioè dopo le riproduzioni delle iscrizioni e i relativi disegni), insieme ad altri testi eterogenei: in f. 164v è riportata la citazione di un passo di Aulo Gellio concernente la *adrogiatio* (*noct. Att.* 5.19.8 – 9: dunque un altro brano di argomento giuridico, tratto anch'esso dallo stesso autore classico da cui si era ricavata la gran parte delle norme decemvirali riportate)⁵³; poi (ai ff. 165r – 165v) sono contenuti altri testi latini

⁵¹ DILIBERTO, *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. *passim*.

⁵² Oppure *dicendam*: la lettura del ms. sul punto è tutt'altro che chiara.

⁵³ Cfr. DILIBERTO, *Materiali* cit. I 244 s. e ivi nt. 768 con letteratura.

attinenti alla sfera del *ius sacrum*; successivamente (f. 166r), come osservato, vi sono i riferimenti alle XII Tavole.

6. La medesima versione del testo decemvirale è ripetuta, anche se con qualche variante di un certo rilievo, nell'ultima e più completa versione⁵⁴ della raccolta epigrafica del Ferrarini: il già ricordato *Antiquarium siue Diuae Antiquitatis Sacrarium*, oggi in *Ms. Regg. C. 398*. Si tratta forse del più prezioso tra i manoscritti reggiani⁵⁵.

Bene, nell'ambito di tale ultima (e più ricca) versione della raccolta (e relativa riproduzione grafica) delle iscrizioni antiche, Ferrarini inserisce anche (al f. XXXVr) una (presunta) *tabula* concernente le leggi decemvirali:

*Ms. Regg. C. 398, f. XXXVr*⁵⁶:

in tabula. Ex Lege duodecim tabular(um)

IVDICEM ARBITRVMVE IVREDATVM QUI OB REM DICVN
DAM PECVNIAM ACCEPISSE CONVICTUS EST CAPITE PV
NIRI
FVR MANIFESTVS EI CVI FVRTUM FACTVM EST IN SERVI
TVTEM TRADATVR
NOCTVRNVN FVREM OCCIDENDI IVS ESTO
SIQUIS INIVRIAM ALTERI FAXIT XVV AERIS POENAE SVNTO
SI MEMBRVM RUPIT INEVM EPACTO TALIO ESTO
SI IN IVS NOTAT SI MORBUS EVITAS NE VITIVM EXTIT
QUI INIVS VOCABIT IVMENTVM DATO SI VOLET ARCE
RAM STERNITO
AERIS CONFESSI REVSQ. IVRE IVDICATVS XXX DIES IVSTI
SVNTO. POST DEINDE MANVS INIECTIO ESTO. IN IVS DV
CITO NI IVDICATVM FACTITAVIT AVT PSEVDO EO INIVRE
VINDICET SECVM DVCITO VINCITO AVT NERVO AVT
COMPEDIBVS XV PONDO NE MINORE AT SI VOLET MA
IORE VINCITO. SI VOLET SVO INVITO NI SVO VIVIT
QVI EVM VINCTVM HABEBIT LIBRAS FERIENDI DIES
SI VOLET PLVS DATO TERTIIS NUNDINIS PARTIS SE
CANTO. SI PLVS MINVSVE SECVERINT SE FRAVDI ESTO
VTI QVIS QVIS LEGASSET SVAE REI ITA IVS ESTO

⁵⁴ FRANZONI – SARCHI, *Entre peinture, archéologie et muséographie* cit. 22.

⁵⁵ Il codice presenta una splendida legatura originale in cuoio, arricchita da due medaglioni in bronzo applicati al centro dei piatti, da fermagli e cantonali, due dei quali ornati da medaglie dorate: l'esecuzione delle parti metalliche è da ritenersi opera di Bartolomeo Spani, detto il Clemente. Ringrazio vivamente la Biblioteca comunale Panizzi, di Reggio Emilia, presso la quale è conservato il manoscritto del Ferrarini, per la cortesia dimostratami nel consentirne il diretto esame autoptico, nonché la sua riproduzione fotografica.

⁵⁶ Cfr. fig. 1.

Il testo è stato riportato esattamente – rispettando la disposizione delle righe del manoscritto – come nel codice, errori compresi. Anche dalla riproduzione fotografica che qui si pubblica, appare chiaro che Ferrarini trascrive il testo medesimo, contrariamente a quanto fatto nel precedente *Par. Lat.* 6128, già esaminato, come se fosse effettivamente una delle dodici tavole decemvirali: *in tabula*, egli scrive esplicitamente nel titolo, e inquadra le (presunte) antiche leggi in una vera e propria epigrafe, anche sotto il profilo della modalità di scrittura del testo: come se – dalla medesima epigrafe – lo stesse trascrivendo. A me, tuttavia, non sembra plausibile che si tratti, appunto, di una vera e propria iscrizione⁵⁷.

Ferrarini, innanzi tutto, inserisce il testo in esame nella parte della raccolta concernente le epigrafi della città di Roma: ma mentre costantemente, negli altri casi, egli specifica con chiarezza ove ha rinvenuto – o dove si trova, in quale luogo fisico – l'iscrizione trascritta (es: *in tabula aenea quae pendet; in tabula marmorea; in lapide; in saxo; in area; in pariete; in sepulchro; in domo; in tropheo; apud ecclesiam*: tali espressioni sono sempre seguite dall'indicazione della città o del territorio ove si trovano le epigrafi riportate), nel caso delle XII Tavole, invece, egli scrive semplicemente, quanto genericamente, *in tabula*.

D'altro canto, tale ultima versione è contraddetta dal precedente manoscritto esaminato (*Par. Lat.* 6128) – sempre del Ferrarini – nel quale, come si ricorderà, il (presunto) testo decemvirale è collocato al di fuori e al termine della raccolta epigrafica propriamente detta. Inoltre, in questo stesso codice, le norme delle XII Tavole non sono trascritte come in *Ms. Regg. C.* 398, e cioè riprodotte come si trattasse di un'iscrizione: esse, viceversa, sono proposte come un normale testo latino non epigrafico. Infine, il titolo apposto al testo decemvirale nel precedente codice in esame – *Par. Lat.* 6128, f. 166r – era, semplicemente quello di *EX. LEGE. DVODECIMA. TABULAR(VM)*. In altre parole, in esso non compariva il riferimento *in tabula*, che si legge invece nella definitiva versione reggiana⁵⁸.

Quando Ferrarini redige l'ultima versione dell'*Antiquarium*, vuole dunque compiere quella che, ai nostri occhi, appare una forzatura. Certo, egli doveva essere a conoscenza della storia della codificazione decemvirale e, dunque, non gli era ignoto che la Legge delle XII Tavole fosse stata, all'origine, incisa in un'iscrizione. Egli sceglie, quindi, a mio modo di vedere, di sancire quella medesima origine storica, trascrivendo le norme come se avesse di fronte (o come se conoscesse) una vera e propria epigrafe antica. Non riesce, peraltro, come ovvio, a collocarla con precisione in un contesto geografico, se non, genericamente, tra le iscrizioni della città di Roma. Si tratta, quindi, con ogni probabilità, di una scelta arbitraria dell'autore della raccolta, sulla cui affidabilità già Mommsen aveva espresso più di una riserva⁵⁹.

⁵⁷ Sulle scarse e inattendibili notizie medioevali concernenti presunti ritrovamenti di singole *tabulae* delle antiche leggi, v. per tutti M. H. CRAWFORD, *Roman Statutes* (BICS. Supplement), London 1996 I 4 e II 570.

⁵⁸ A riprova di ciò, in almeno due delle copie successive dell'*Antiquarium*, da me esaminate direttamente (*Cappon.* 209, della Biblioteca Apostolica Vaticana e il *Lat.* 413, conservato presso la Biblioteca Estense di Modena), il testo delle XII Tavole viene espunto dalla raccolta epigrafica, come fosse ritenuto spurio rispetto ad un *corpus* di (vere) iscrizioni.

⁵⁹ Cfr. *CIL* III, XXV.

7. Torniamo all'analisi del testo delle XII Tavole riportato nei codici esaminati.

I manoscritti considerati (*Ham.* 254, della metà del '400; *Par. Lat.* 6128 e *Ms. Regg. C.* 398, versioni del medesimo *corpus* epigrafico, entrambi della penultima decade del secolo) conservano, per ciò che concerne le XII Tavole – con qualche differenza testuale da attribuirsi meramente alla mano dei copisti –, esattamente lo stesso contenuto: gli *excerpta* gelliani (Gell. 20,1) e la norma *uti legassit* (*legasset*).

Giova, a quest'ultimo proposito, ricordare quanto in precedenza ho già avuto occasione di evidenziare⁶⁰. La versione della legge concernente il *legare*, così come riportata nei due manoscritti, è tratta – stando alle nostre conoscenze – sicuramente da materiali giurisprudenziali e non da fonti letterarie: *uti legassit* (*legasset*, nei manoscritti) *suae rei* è infatti la versione – tra le diverse a noi pervenute – conservata nei testi della giurisprudenza romana (Pomp. 5 *ad Quint. Muc.* D. 50.16.120; Gai. 2.224, poi ripreso nelle I. 2.22 pr., in *Theoph. Par.* 2.22 pr. e in Nov. 22.2 pr.).

Ora, senza voler minimamente entrare – neppure di sfuggita – nell'annosa *querelle* concernente la conoscenza (presunta o meno) delle *institutiones* di Gaio nell'età dell'Umanesimo⁶¹, a me sembra piuttosto chiaro che la fonte dei nostri manoscritti, per ciò che riguarda il versetto *uti legassit* (*legasset*), sia rappresentata dal Digesto (e ciò sembrerebbe confermato, in merito alla conoscenza del Digesto medesimo, almeno per quanto riguarda l'*Ham.* 254, anche dal brano giurisprudenziale che segue proprio le XII Tavole⁶²).

La circostanza è interessante, poiché rappresenta una costante delle antiche palingenesi, che mostrano di conoscere il testo nella medesima versione giurisprudenziale. Rivail (1515) e d'Alessandro (1522), sui cui torneremo⁶³, ma anche – successivamente – Oldendorp (1539)⁶⁴ e Spiegel (1539)⁶⁵ riportano il versetto decemvirale come nel manoscritto in esame. Tutti gli autori palingenetici più antichi si rifanno dunque ad una sola, identica versione del testo. E la cosa è tanto più rilevante, poiché sappiamo quanto tali primi tentativi palingenetici dipendessero (si pensi a Rivail⁶⁶) da Cicerone: che conserva, invece, del testo decemvirale *uti legassit* (*legasset*), come ben noto in dottrina, una differente versione (in Cic. *inu.* 2.50.148, così come in *Rhet. Her.* 1.13.23, in luogo di *suae rei*, come oggetto del *legare*, si trova l'endiadi *familia pecuniaque*).

Ancora. Colpisce che, nei manoscritti in esame, non ci si renda conto che tale versetto decemvirale (quello di argomento successorio) rappresenta una norma

⁶⁰ DILIBERTO, *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 496 s.

⁶¹ PURPURA, *Per una storia* cit. 244 s. e ivi note per i riferimenti bibliografici essenziali.

⁶² Cfr. *supra* § 3.

⁶³ Cfr. *infra* § 11.

⁶⁴ DILIBERTO, *Bibliografia* cit. 57 ss.; ZABLOCKA, *Ustawa* cit. 57 ss. e spec. 81; FERRARY, *Saggio* cit. 511 s.

⁶⁵ DILIBERTO, *Bibliografia* cit. 55 s.; FERRARY, *Saggio* cit. 513 s.

⁶⁶ DILIBERTO, *Di un modesto* cit. 464; ID., *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 489 ss. (e ivi lett.)

autonoma, e di ben diversa provenienza testuale, rispetto alle altre leggi decemvirali contenute nella sequenza gelliana di *noct. Att. 20.1*⁶⁷.

E' possibile ipotizzare, dunque, pur con la necessaria cautela, l'esistenza di una sorta di archetipo dal quale tutti i primi autori delle palingenesi decemvirali attingevano? A me sembra che i manoscritti in esame postulino la circolazione di (preesistenti) materiali comuni.

8. Ma vi è di più. Nei manoscritti il testo di Gellio appare in qualche misura *rielaborato*: si tratta di un'operazione concettuale, a mio modo di vedere, rilevantissima. Rinvio pertanto ai raffronti testuali e alla più approfondita disamina da me già svolti in relazione al *Par. Lat. 6128*⁶⁸, riassumendo in questa sede solo le conclusioni a suo tempo raggiunte. In Gellio, infatti, alcuni dei versetti decemvirali sono conservati con il loro testo per esteso (i *uerba* ritenuti delle XII Tavole), mentre di altri è semplicemente spiegato il contenuto, senza menzione del testo normativo medesimo: invece, nei due manoscritti qui in esame, è *sempre* riportato un (presunto) testo decemvirale, per cui l'originale gelliano è stato, appunto, rielaborato, per trarne in ogni caso i *uerba legis*. Mi limito a due soli esempi, ancora rinviando per l'analisi completa del punto a quanto già scritto.

In Gellio (20.1.7-8) si legge *Nisi duram esse legem putas quae iudicem arbitrumue iure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse conuictus est, capite poenitur?* Nei nostri manoscritti si rielabora il testo per trarne la relativa norma delle XII Tavole: *Iudicem arbitrumue iure datum qui ob rem ducendam accepisse conuictus est capite puniri*. Non ci troviamo di fronte, dunque, semplicemente, ad una copiatura da Gellio, peraltro con i medesimi errori (rispetto al testo che leggiamo oggi attraverso i migliori codici) che si rinvencono nei manoscritti gelliani a disposizione dei primi editori quattrocenteschi. Ci troviamo viceversa dinnanzi ad un (timido e parzialissimo) tentativo di ricostruzione di testi decemvirali. Un esempio ancor più evidente è la norma sul *fur nocturnus*, per la quale, nei nostri manoscritti, si aggiunge *ius esto*, che non compare nel brano escerpito delle Notti Attiche, ma doveva apparire chiusa consueta di molte norme delle XII Tavole.

Nei codici esaminati, quindi, appare esser stata effettuata un'operazione analoga – nella natura e negli intendimenti – a quella compiuta successivamente, e per secoli, dalla scienza palingenetica sino ai nostri giorni: mi riferisco alla rielaborazione dei testi antichi per proporre quelle che si ritenevano essere le norme delle XII Tavole.

Peraltro, si è trattato di un lavoro di rielaborazione, come evidente, embrionale e incompleto: nei manoscritti, infatti, sono conservate sette citazioni di versetti delle XII Tavole tratti da Gellio *noct. Att. 20.1*, ma non vi compaiono tutte quelle che si sarebbero potute menzionare, rinvenibili proprio nel medesimo brano gelliano: quella sulla clientela (20.1.40) e quella sulla falsa testimonianza punita con la

⁶⁷ Sul punto non posso che rinviare ancora a quanto da me già rilevato in *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 496 ss.

⁶⁸ DILIBERTO, *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 497 ss.

precipitazione dalla rupe Tarpea (20.1.53): è vero che in questi ultimi due casi non si tratta di citazioni testuali delle norme decemvirali, ma del loro contenuto: e tuttavia su di esse non è stato svolto il lavoro che è stato invece effettuato sulle altre.

9. Proviamo a raccogliere le considerazioni sin qui svolte. *Ham.* 254 e i codici del *corpus* epigrafico di Ferrarini (di circa quarant'anni successivi) sono pressoché identici nella parte concernente le XII Tavole (ricordandosi, però che per l'*Ham.* 254 vi è ancora da indagare sul testo ciceroniano di f. 119v – 120r, di altra mano, sempre in tema di leggi decemvirali).

Il rapporto tra i codici, dunque, sembra certo: potrebbe trattarsi di una fonte comune o di un rapporto diretto. La seconda ipotesi è resa plausibile da una serie di circostanze. I codici provengono dall'Italia settentrionale: l'*Ham.* 254 è datato tra il 1440 e il 1443; il *Par. Lat.* 6128, seguito dal *Ms. Regg. C.* 398, sono attribuibili – a distanza di pochi anni l'uno dall'altro – alla penultima decade del secolo. Ma sappiamo che il primo è probabilmente appartenuto – con le cautele del caso⁶⁹ – all'ambiente vicino al Ferrarini (o addirittura a lui stesso).

Non è dunque ragionevole credere che il medesimo Ferrarini leggesse proprio in *Ham.* 254, da lui (con ogni probabilità) consultabile direttamente, la parte concernente le XII Tavole? La circostanza potrebbe essere avvalorata anche dal fatto che il medesimo Ferrarini è sicuramente tributario – tra gli altri – anche di Ciriaco d'Ancona⁷⁰, del quale, nella parte epigrafica di *Ham.* 254, si conservano, come si ricorderà⁷¹, scritti autografi. Si tratta, evidentemente, di una semplice ipotesi, poiché non può certo escludersi che i manoscritti avessero attinto, semplicemente, ad una fonte comune. Ma l'assoluta identità tra i due testi sembrerebbe deporre a favore dell'ipotesi qui proposta.

10. E' tempo ora di muover lo sguardo su quell'altro brano dell'*Ham.* 254 nel quale si tratta di XII Tavole: i ff. 119v – 120r. Essi sono titolati: *M. T. Ciceronis ex Leg. XII. tabularum* e sono senz'altro di mano diversa (e forse di qualche anno posteriore)⁷² rispetto a quella che ha redatto la precedente parte del codice sin qui analizzata in tema di leggi decemvirali.

Nel manoscritto è riportata, dunque, una lunga digressione tratta da due diversi libri del *de legibus* ciceroniano (2.8.19 – 2.10.23; 3.2.5 – 3.5.12), nel senso che il copista (o la sua fonte) attribuisce senz'altro alle XII Tavole quei passi dell'opera nei quali l'Arpinate svolge invece – è circostanza notissima – un'astratta disamina delle leggi ideali⁷³: prima quelle di argomento sacrale, poi quelle concernenti il diritto della città (di contenuto, diremmo oggi, pubblicitario). Il

⁶⁹ Cfr. *supra* § 2.

⁷⁰ TASSANO OLIVIERI, *Notizie su Michele Fabrizio Ferrarini* cit. 513.

⁷¹ Cfr. *supra* § 3.

⁷² Cfr. *supra* § 3.

⁷³ Si tratta di una disamina astratta, ancorché certamente non “inventata”, bensì (con ogni probabilità) frutto di materiali preesistenti: il tema è notissimo e assai discusso, per cui mi limito a rinviare, da ultimo, a P. CATALANO, *Una civitas communis deorum atque hominum: Cicerone tra temperatio reipublicae e rivoluzioni*, in *SDHI* 61 (1995) 726. Tornerò sul punto diffusamente in altra sede: cfr. *infra* nt. 77.

copista medesimo (o, evidentemente, la sua fonte) ha, dunque, tratto ed unito tra loro brani di due diversi libri dell'opera ciceroniana (il secondo e il terzo del *de legibus*, il cui manoscritto è esplicitamente attestato nell'inventario autografo della biblioteca di Pietro Donato⁷⁴, primo proprietario, come si ricorderà⁷⁵, del codice): il che implica un lavoro di schedatura e di successivo raccordo dei testi. Si tratta, peraltro, di un raccordo che viene effettuato attraverso l'inserimento nel codice (nel momento in cui si passa dalle leggi sacrali a quelle di contenuto pubblicistico) di una sorta di titolo, come una *rubrica*, che è invece assente nel testo ciceroniano: *LEX de magistratibus* (f. 119v in fine). Si tratta, è appena il caso di ricordarlo, di una denominazione che avrà grande fortuna, arrivando – nell'indicare quella parte del *de legibus* di Cicerone – sino ai giorni nostri⁷⁶. Non possiamo sapere, evidentemente, se l'idea dell'inserimento di quella sorta di rubrica sia stata del nostro copista o, come sono portato a ritenere, egli la trovasse nei precedenti codici ciceroniani cui attingeva: ma di certo tale titolatura era funzionale all'idea che le leggi proposte dall'Arpinate rappresentassero realmente un'antica raccolta di norme romane quale appunto erano le leggi decemvirali.

Ora, attribuire alle XII Tavole le leggi ideali immaginate da Cicerone nel *de legibus* è certo un errore. Ma è un errore – per così dire – rivelatore: da un lato, infatti, esso evidenzia che – già perlomeno alla metà del '400 (l'eventuale ulteriore retrodatazione sarà infatti possibile se si rinverrà una precedente fonte di *Ham. 254*) – iniziava una sorta di lavoro di “schedatura” dei singoli autori dell'antichità classica, dai quali escerpire riferimenti alle XII Tavole (veri o presunti). Dall'altro lato, il medesimo errore mostra che questi tentativi, appunto, di “schedatura” hanno costituito la base delle prime palinogenesi a stampa a noi note: che non sono, dunque, sorte *ex abrupto*, quasi per miracolo, all'inizio del '500, ma hanno avuto alle spalle quel lavoro di quasi un secolo. L'errore rilevato nell'*Ham. 254 ff. 119v – 120r* è infatti ripetuto, ancorché in misura diversa, in due opere a stampa della prima metà del '500: errore che poi, come cercherò di dimostrare in un lavoro di prossima pubblicazione, sembra rimanere pressoché costante, ancorché con varianti, nel corso dello stesso secolo⁷⁷. Su tale questione è dunque opportuno soffermarsi.

11. La prima palinogenesi decemvirale a stampa – apparsa nel 1515 – è di Aymar de (du) Rivail (Rivallius, S. Marcellin, nel Delfinato, c. 1490 – Grenoble, 1560), su cui a più riprese ho avuto occasione di richiamare l'attenzione degli

⁷⁴ SAMBIN, *Ricerche* cit. 89 n. 149.

⁷⁵ Cfr. *supra* § 2.

⁷⁶ L'espressione *lex de magistratibus* per indicare quei luoghi del *de legibus* è entrata nell'uso corrente. Mi limito pertanto solo a pochissimi esempi recenti (nell'ambito di una letteratura sterminata): G. ARICÒ ANSELMO, *Ius publicum – ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in *AUPA* 37 (1983), 706; P. CERAMI, *Poteri ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*³, Torino 1996, 40; ID., *Rapporti endogovernativi e coordinamento politico*, in *Cicerone e la politica. Atti del convegno di diritto romano* (Arpino, 29 gennaio 2004), a cura di F. SALERNO, Napoli, 2004, 51.

⁷⁷ Si tratta di un contributo destinato agli *Scritti* per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della fondazione della Corte Costituzionale, la cui pubblicazione è prevista per il 2006. Sul punto, per ora rinvio a FERRARY, *Saggio* cit. 508 ss.

studiosi⁷⁸: l'opera, infatti, è di grandissimo interesse⁷⁹ e non casualmente Ferrary l'ha definita un'*oeuvre pionnière*⁸⁰. Essa, anzi, per molti versi – come è stato acutamente osservato – rappresenta, *tout court*, la prima opera di storia del diritto⁸¹.

La lettura dell'opera riserva sorprese. Rivail raccoglie, infatti, ed ordina – al di là di molti fraintendimenti e della frequente attribuzione alle XII Tavole di istituti assai meno antichi – una quantità di norme decemvirali francamente impressionante. L'autore sembrerebbe aver schedato numerosissime fonti letterarie, storiche, grammaticali, ma anche non pochi testi della Compilazione giustiniana (costituzioni imperiali, passi delle *institutiones* e, in special modo, frammenti giurisprudenziali), che mostra di padroneggiare con disinvoltura: ad iniziare dal commento gaiano alle XII Tavole, i cui frammenti sono conservati, come noto, nel Digesto⁸². Ma poteva, Rivail, senza alcun lavoro preesistente di schedatura delle fonti, di raccolta del materiale, redigere – come dal nulla – un'opera siffatta?

Il rinvenimento dei manoscritti sin qui esaminati mi sembra risolve l'interrogativo.

Rivail, infatti, non si limita a riportare – come si è già evidenziato⁸³ – la norma decemvirale *uti legassit (legasset)* nella stessa versione giurisprudenziale contenuta nei nostri manoscritti (poteva in fondo trattarsi di una semplice coincidenza), ma riproduce anche l'errore in merito al testo del *de legibus* già osservato in *Ham.* 254: l'erronea attribuzione del testo di Cicerone alle leggi decemvirali appare infatti identica a quella del copista (o della sua fonte), ancorché priva delle indicazioni dei protagonisti del dialogo ciceroniano (che compaiono invece in *Ham.* 254) e di quella sorta di titolatura (*LEX de magistratibus*) di cui si è detto in precedenza.

Sembra dunque potersi concludere che Rivail attingeva a materiali preesistenti. Tale circostanza appare d'altro canto confortata anche dal contesto culturale nel quale l'autore operava, essendo egli evidentemente debitore proprio di quella intellettualità umanista, già ricordata, che aveva incominciato, nel '400, ad indagare le antichità di Roma, anche con interessi di natura giuridica: in particolare,

⁷⁸ *Aymari Rivallii Allobrogis Jurisconsulti ac Oratoris Libri de Historia Iuris Civilis et Pontificii. Venundantur Valentiae in bibliotheca Ludovici Olivelli bibliopole universitatis Valen. iurati.* Databile con certezza, attraverso un privilegio, al verso del titolo: *Valentiae*, 8 agosto 1515. Letteratura e analisi in J.-L. FERRARY, *Un juriste étudiant à l'Université de Pavie: Aymar du Rivail* in *Bollettino Società Pavese di Storia Patria* 1995 165 e *passim*; STENHOUSE, *Georg Fabricius* cit. 100; DILIBERTO, *Bibliografia* cit. 47 ss.; ID., *Di un modesto* cit. 459 s.; ID., *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 486 ss., ivi, nt. 33 ss. letteratura; da ultimo, FERRARY, *Saggio* cit. 506 ss.

⁷⁹ Le edizioni successive dell'opera in esame sono infatti numerosissime (cfr. ancora DILIBERTO, *Bibliografia* cit. 48).

⁸⁰ J.-L. FERRARY, *Naissance d'un aspect de la recherche antique. Les premiers travaux sur les lois romaines: de l'Epistula ad Cornelium de Filelfo à l'Historia iuris civilis d'Aymar du Rivail* in M. H. CRAWFORD – C. R. LIGOTA (edd.), *Ancient History and the Antiquarian. Essays in memory of A. Momigliano*, London 1995, 63.

⁸¹ La circostanza appare chiara sin dal titolo di E. v. MOELLER, *Aymar du Rivail. Der erster Rechtshistoriker*, Berlin 1907.

⁸² Sulle fonti di Rivail v. DILIBERTO, *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 489 nt. 39; FERRARY, *Saggio* cit. 506 ss.

⁸³ Cfr. *supra* § 7.

è stato dimostrato il debito di Rivail rispetto ad autori come Pomponio Leto, Crinito e Francesco Filelfo⁸⁴.

12. A conferma di quanto sin qui evidenziato, l'errore di attribuzione alle XII Tavole del testo di Cicerone, si rinviene anche in un'altra, diversissima ed autonoma palingenesi decemvirale a stampa, di pochi anni successiva rispetto a quella di Rivail. Mi riferisco ad un'opera apparsa nel 1525, modesta quanto a contenuto, ma interessantissima, come si vedrà appresso, per più di un motivo⁸⁵.

Si tratta di un volume miscelaneo, nel quale un non felice approccio ricostruttivo delle XII Tavole è pubblicato insieme a molte altre fonti antiche, assai disparate tra loro per argomento, epoca, autore, natura⁸⁶. Non si può escludere che si tratti di una mera operazione di *collage* editoriale effettuato direttamente dallo stampatore, *Ioannes Tacuinus Tridimensis*⁸⁷, come non infrequentemente accadeva. Il volume conserva, dunque, una palingenesi decemvirale (nell'opera in esame: *De Legibus XII. Tabularum*, LX –LXII), molto modesta, che ci riporta assai indietro rispetto alla mole di materiale contenuto in quella di Rivail. Peraltro, la palingenesi ora in esame appare assai meno documentata anche rispetto ai *Dies geniales* di Alessandro D'Alessandro, del 1522, apparsi cioè solo tre anni prima⁸⁸: un'opera, quest'ultima, che, pur non contenendo una palingenesi delle XII Tavole in senso stretto, tuttavia esamina le medesime antiche leggi con una quantità di riferimenti alle singole norme e con una capacità critica per certi versi anche superiori rispetto a quelle dello stesso Rivail: a riprova, se vogliamo, della quantità di materiali decemvirali a disposizione di tali primi lavori di storia del diritto romano più antico.

Il volume stampato da Tacuino è però, a suo modo, di grande importanza ai fini di questa nostra indagine. Le fonti utilizzate per la palingenesi sono senz'altro poche, ma, in qualche misura, illuminanti.

Innanzitutto, spicca in apertura il lungo brano di Cicerone (esplicitamente citato al termine del testo: *Ex. M. T. C. de Legibus libro. III*) già osservato in *Ham*.

⁸⁴ FERRARY, *Naissance* cit. 62. Il medesimo autore, assai di recente (*Saggio* cit. 509), non esclude che l'erroneo riferimento dei testi ciceroniani alle XII Tavole sia da ascrivere proprio all'influenza di Crinito su Rivail: ma l'*Ham*. 254 credo dimostri che l'erronea attribuzione fosse assai più antica.

⁸⁵ A tale opera cinquecentesca ho dedicato una ricerca *ex professo*, cui senz'altro rinvio per la ricostruzione del contesto culturale nel quale appare nonché per le sue intrinseche caratteristiche: DILIBERTO, *Di un modesto* cit. 447 ss. V. ora anche FERRARY, *Saggio* cit. 505 nt. 2.

⁸⁶ *Hoc in volumine haec continentur. M. Val. Probus de notis roma. ex codice manuscripto castigatior, auctiorque, quam unquam antea, factus. Petrus Diaconus de eadem re ad Conradum Primum Imp. Ro. De metribus Alabaldus de Minutiis. Idem de Ponderibus. Idem de Mensuris. Ven. Beda De Computo per gestum digitorum. Idem de Loquela. Idem de Ratione unciarum. Leges XII Tabularum. Leges Pontificiae Ro. Variarum verborum conceptiones, quibus Antiqui cui in rebus sacris, tum prophanis uterentur, sub titolo de Ritibus Romanorum Collectae. Phlegonis Trallani Epistola De Moribus Aegyptiorum. Aureliani Caesaris Epistola De Officio Tribuni Militum. Inscriptiones Antiquae variis in locis repertae, atque aliae, quae in Romano Codice continentur. Haec omnia nunc primum edita. (In fine) Venetiis, In aedibus Joannis Tacuini Tridimensis, mense Februario 1525.*

⁸⁷ DILIBERTO, *Di un modesto* cit. 453 ss.

⁸⁸ *Alexandri de Alexandro, Dies Geniales, Romae, In aedibus Jacobi Mazochii Ro. Academiae bibliopolae, Anno Virginaei partus, 1522*; si ebbero, successivamente, ben 33 edizioni (con il titolo completo: *Genialium Dierum Libri Sex*) in Francia, Germania, Olanda (elenco in D. MAFFEI, *Alessandro D'Alessandro, giurista umanista (1461 – 1523)*, Milano 1956, 175 s.). Cfr. ora DILIBERTO, *Bibliografia* cit. 51 ss. e ID., *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 490 ss.

254 e in Rivail, ancorché si tratti di una citazione assai meno estesa delle precedenti, limitandosi Tacuino ad attribuire alle XII Tavole la sola parte del *de legibus* dedicata alle norme di natura pubblicistica (*leg. 3.3.6 – 3.4.11*): anche in questo caso, il testo dell'Arpinate viene assunto come interamente riferibile alle XII Tavole. Si conferma, dunque, l'errore compiuto dai precedenti autori. Seguono due disposizioni di *ius sacro*, che tuttavia vengono attribuite genericamente (*in ueteribus legibus*) ad antiche leggi, mentre vengono inserite espressamente nell'antico codice (giustamente, in questo caso) la disposizione sul divieto di seppellire o bruciare il cadavere in città (tratta anch'essa, come noto, da Cicerone: peraltro, in questo caso non menzionato), e sei norme di carattere sacrale tratte da Plinio. Dopo altre disposizioni non decemvirali (*in tabulis Pontificum* e *in Antiquis sacris*), si riporta la norma sull'*iniuria* punita con la pena di XXV assi⁸⁹: forse, in questo caso, tratta da Gellio (pur mai nominato) o da una fonte precedente che aveva comunque presente il testo gelliano⁹⁰.

Notiamo, quindi, coincidenze singolari – pur nella grande differenza qualitativa e quantitativa – tra la palingenesi di Rivail e quella dell'anonimo del 1525. In primo luogo, spicca il comune errore relativo alla citazione ciceroniana. Ancora. Le norme (appena ricordate) tratte da Plinio si ritrovano anche nella palingenesi di Rivail, così come il divieto di sepoltura e la legge sull'*iniuria*: in entrambi gli autori, peraltro, nella medesima versione testuale, rispetto alle diverse tradizioni del versetto a noi pervenute.

Tuttavia, se l'anonimo avesse conosciuto l'opera di Rivail non avrebbe certo raccolto solo le poche norme decemvirali ora ricordate: dunque, si deve ritenere che le due palingenesi in esame siano del tutto indipendenti. Troppo diverse, pur con i punti di contatto ricordati, troppo differenti nell'impianto e nella mole di documentazione raccolta. Non si può, invece, escludere, che i due autori lavorassero su materiali preesistenti, almeno in qualche misura comuni, ove erano contenuti riferimenti alle XII Tavole (con gli errori rilevati), poi accolti in entrambe le opere esaminate. Si confermerebbe quindi l'ipotesi iniziale dalla quale abbiamo preso le mosse. E, a questo proposito, occorre aggiungere un particolare tutt'altro che irrilevante.

13. Lo stampatore Tacuino pubblica, infatti, un volume nel quale – come detto – le XII Tavole sono edite insieme ad altre opere della latinità (da Valerio Probo a Beda). Lo pubblica senza indicazione dell'autore della (modestissima) palingenesi: come se le XII Tavole medesime non fossero il frutto di un lavoro esegetico-ricostruttivo svolto a posteriori, ma una delle tante opere che emergevano dalla lettura degli antichi codici. Tornerò tra breve⁹¹ sul punto. La conclusione – cui ero pervenuto qualche anno addietro, studiando quel volume – era dunque che si

⁸⁹ DILIBERTO, *Di un modesto* cit. 462; ID., *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa* cit. 491 s.

⁹⁰ DILIBERTO, *Di un modesto* cit. 463 nt. 42.

⁹¹ Cfr. *infra* § 14.

trattasse di un'opera ancora legata al mondo dell'Umanesimo in senso stretto, senza ambizioni storico-giuridiche⁹².

Ma l'intrinseca circostanza che l'opera fosse apparsa anonima, come se quel lavoro ricostruttivo, di assemblaggio delle fonti antiche, fosse irrilevante, mi induceva a proporre un interrogativo. Poteva lo stampatore aver rinvenuto quella modestissima palingenesi decemvirale in qualche manoscritto, magari in coda a qualcuna delle fonti antiche che editava a stampa insieme alle XII Tavole, tanto da considerare queste ultime come un'opera antica *tout court*, per la quale non era necessario dar conto di chi vi aveva lavorato?

Se si considerano le opere latine raccolte da Tacuino nel volume che contiene anche le XII Tavole, l'ipotesi appare ancor più plausibile. In particolare, colpiscono le analogie con l'*Ham.* 254. In entrambi i testi, infatti (il manoscritto miscelaneo citato e il volume a stampa edito da Tacuino), ritroviamo assemblati materiali comuni: opere di Pietro Diacono, iscrizioni antiche disperate tra loro, ma soprattutto le *Notae* di Valerio Probo. Ora, si sa che le medesime *Notae* erano spesso pubblicate – tra il finire del '400 e la prima metà del '500 – insieme a testi concernenti le antiche leggi o le magistrature di Roma, come nel caso delle opere di Pomponio Leto⁹³. Bene, in *Ham.* 254, come già ricordato, si rinvengono, dello stesso Probo, al f. 19v, *littere* [sic] *singulares in iure ciuili de legibus et plebiscitis* e al f. 20r *in legibus actionibus haec; in edictis perpetuis hec* [sic]: si tratta esattamente di quanto si trova, persino con i medesimi errori grammaticali (!), sin dalla prima edizione delle *Notae* stampate da Tacuino nel 1499, poi ripubblicate nel volume del 1525, ove è inserita – dopo le medesime *Notae iuris* – anche la palingenesi delle XII Tavole⁹⁴. D'altro canto, lo stesso Ferrarini, come già ricordato, è autore anche di un'edizione delle *Notae* di Valerio Probo (*Ms. Regg. C. 399*)⁹⁵.

Tacuino, dunque, lavorava su materiali manoscritti nei quali alcune delle fonti classiche in essi presenti sembrano costantemente accostate le une alle altre, come ritenute di argomento consimile. In tale contesto, dunque, non è certo inverosimile, come si è detto, che il nostro editore avesse rinvenuto le XII Tavole, come da lui riportate a stampa, in un manoscritto che trasmetteva le *Notae* di Valerio Probo o altro materiale antico considerato analogo ad esse.

14. Alla luce di quanto precede, è dunque possibile ulteriormente retrodatare la storia della storiografia palingenetica. Avere, infatti, rintracciato fonti manoscritte quattrocentesche concernenti le norme decemvirali, preesistenti alle prime edizioni a stampa delle XII Tavole (apparse, si ricorderà, nel primo quarto del '500), mi induce a concludere che i primi “storici del diritto” umanisti non si siano dovuti cimentare, per così dire, nel reinventare una palingenesi⁹⁶, attraverso lo studio e l'assemblaggio delle singole citazioni delle norme decemvirali conservate (e sparse) nelle fonti

⁹² DILIBERTO, *Di un modesto* cit. 466.

⁹³ Cfr. le edizioni in tal senso citate in DILIBERTO, *Di un modesto* cit. 458 nt. 26.

⁹⁴ Su tale volume, v. ancora DILIBERTO, *Di un modesto* cit. 456 s.

⁹⁵ Cfr. *supra* § 2.

⁹⁶ Erroneamente, ciò mi sembrava invece verosimile qualche anno addietro: cfr. DILIBERTO, *Bibliografia* cit. 16.

antiche: ma abbiano in qualche modo trovato il lavoro reso più agevole da una preesistente “schedatura” antiquario-umanistica (se non, forse, anche pre-umanistica).

Si può immaginare che questi ‘centoni’ manoscritti abbiano influenzato i diversi, primi tentativi palingenetici a stampa: ed infatti sia Rivail che Tacuino perpetuano nelle proprie opere l’errore di attribuzione alle XII Tavole del brano ciceroniano del *de legibus* sopra rammentato; inoltre, sia Rivail che d’Alessandro, autonomamente l’uno dall’altro, riportano la norma *uti legassit (legasset)* nella medesima versione giurisprudenziale accolta già nei manoscritti sin qui esaminati (*Ham.* 254 e *Par. Lat.* 6128, poi ripreso in *Ms. Regg. C.* 398), nonostante la loro fonte primaria fosse rappresentata da Cicerone. Così, la palingenesi conservata nel volume miscelaneo stampato da Tacuino, pur diversissima da quella contenuta nei manoscritti esaminati, è tuttavia fortemente analoga ad essa, nell’impianto e nell’ispirazione: le poche norme delle XII Tavole sono infatti inserite in un contesto composito di altre fonti ed iscrizioni antiche, con pochi riferimenti testuali, nonché evidenti errori.

La prima edizione a stampa delle XII Tavole, di Rivail, è del 1515. Ma non poteva nascere dal nulla. Quei ‘centoni’ miscelanei, nei quali timidamente si incominciavano a inserire frammenti *ex lege duodecim tabularum*, insieme ai primi studi umanistici (e ancora non giuridici) sulle leggi e le antiche magistrature romane, dovevano aver preparato il terreno al complesso lavoro ricostruttivo dello stesso Rivail e dei suoi successori. Il volume di Tacuino – con la sua composizione miscelanea, all’interno della quale è conservata anche una modesta palingenesi decemvirale – ne è un’ulteriore riprova.

Ma vi è una domanda ancora, di rilievo, che va posta. I manoscritti, infatti, non riportano il nome di colui che ha svolto quel primo, embrionale lavoro palingenetico, escerpando alcune norme da Gellio, ed aggiungendo ad esse il versetto *uti legassit (legasset)*. Chi ha compiuto, dunque, questo lavoro? Esso è evidentemente anonimo, così come era anonima la palingenesi contenuta nel volume di Tacuino: mentre nel caso di Rivail, ancorché precedente a quest’ultima di dieci anni, il nome dell’autore dell’opera risulta ben chiaro. Tutto ciò induce – a mio modo di vedere – ad una conseguente riflessione. Nell’età dell’Umanesimo, prima che lo studio storico del diritto e delle sue fonti antiche – di cui Rivail è forse, come detto, il primo vero esponente – si affermasse, non era ritenuto importante colui che aveva svolto il lavoro, perché le XII Tavole erano percepite semplicemente come un testo antico, analogo ai molti altri che vedevano la luce in quel torno di tempo dalla tradizione manoscritta: un testo legislativo romano, cioè, che non poteva esser attribuito – nell’ottica umanistica-antiquaria – ad un autore a quest’ultima coevo.

Ma, a questo proposito, occorre una precisazione. In *Ham.* 254 sono conservati due distinti brani concernenti le XII Tavole medesimo: il primo, identico al successivo *Par. Lat.* 6128 (come poi in *Ms. Regg. C.* 398), conserva soprattutto norme tratte da Gellio, ma di questi non si fa minimamente menzione. Mentre nel secondo brano (f. 119v – 120r) del medesimo codice, si fa esplicito riferimento all’autore, Cicerone, dal quale sono tratte le (errate) citazioni decemvirali.

Le due operazioni a me sembrano sostanzialmente differenti: e non a caso sono conservate in due luoghi del manoscritto redatti da mano diversa, nonché tra loro leggermente distanti anche nel tempo. La prima è un'operazione che potremmo definire umanistico-antiquaria, che riporta un presunto testo delle XII Tavole senza indicare da quali autori latini o passi giurisprudenziali (è il caso della norma *uti legassit* [*legasset*]) esso sia tratto: addirittura, come nel caso della definitiva versione del *corpus* epigrafico di Ferrarini, presentandolo come fosse una vera e propria *tabula* delle dodici. La seconda, invece, sembrerebbe indirizzata a escerpire da singoli autori o singole opere (magari aggiungendo ad essi una sorta di titolo o *rubrica* a scopo specificatorio, come nel caso del *de legibus* ciceroniano in *Ham.* 254), brani attribuiti, a torto o a ragione, alle XII Tavole. Nel primo caso, l'autore classico dal quale si traggono le citazioni decemvirali non ha rilievo, nel secondo, evidentemente, sì.

I primi volumi a stampa contenenti palingenesi decemvirali risentono, dunque, a mio avviso, di queste non omogenee origini della scienza palingenetica. Il libro di Rival, apparso, come si ricorderà, nel 1515, indica sempre (anche se con errori) le fonti da cui sono tratte le diverse norme delle XII Tavole. Il volume stampato da Tacuino, invece, per quanto del 1525, cioè successivo a Rivail di dieci anni, riporta, per ciò che concerne le antiche leggi, un assemblaggio disomogeneo di versetti: per alcuni, si specifica l'autore classico ove essi erano stati rinvenuti (il brano ciceroniano errato, ma anche alcuni passi di Plinio il Vecchio), per altri, invece, non si chiarisce da quale testo antico siano stati escerpiti⁹⁷. Il volume in esame dunque è ancora, almeno in una certa misura, debitore di entrambi i differenti approcci ricostruttivi al testo delle XII Tavole, che si sono osservati analizzando i codici manoscritti cui è dedicato questo contributo.

15. E' tempo di concludere. L'interconnessione tra i manoscritti esaminati (almeno per la prima parte di *Ham.* 254) mi sembra evidente. Il rapporto tra essi e i primi lavori palingenetici apparsi a stampa, ancorché, con ogni probabilità, non diretto, a me sembra altamente probabile, mediato – io credo – da fonti comuni: si pensi al medesimo errore rinvenibile in *Ham.* 254, Rivail e Tacuino, concernente il brano del *de legibus* e la costante (anche successiva a tali primi volumi a stampa) riproduzione della norma sull'*uti legassit* (*legasset*) nella versione testuale giurisprudenziale.

Alla luce di tutto ciò, occorre ricordare che i codici manoscritti qui esaminati sono di area italiana settentrionale (1440 – 1443 e 1480 – 1490); che Rivail ha lungamente studiato a Pavia e che proprio in quell'ambiente intellettuale si presume abbia maturato la scelta di dedicarsi a quel tipo di ricerche⁹⁸; e che, infine, Tacuino stampa a Venezia la propria opera miscelanea nei medesimi anni. Bene, alla luce di tutto ciò, il quadro è relativamente omogeneo per immaginare che proprio in tale contesto culturale e geografico si sia sviluppata – con sempre maggior consapevolezza – la scienza palingenetica decemvirale: una scienza, quest'ultima,

⁹⁷ Cfr. DILIBERTO, *Di un modesto* cit. spec. 461 ss.

⁹⁸ FERRARY, *Un juriste étudiant à l'Université de Pavie: Aymar du Rivail* cit. 165 e *passim*.

che appare inizialmente intrecciata con gli studi umanistici (con caratteristiche non dissimili: dai manoscritti sino al volume di Tacuino), ma che ben presto diventerà con Rivail – a tutti gli effetti – storia del diritto.

I prossimi codici quattrocenteschi in tema di XII Tavole⁹⁹ che si andranno pubblicando ed esaminando – anticipo qui, come ovvio, delle prime, parzialissime e del tutto provvisorie conclusioni – potranno confermare ed approfondire il quadro così ricostruito.

⁹⁹ Approfito di queste pagine, in conclusione, per ringraziare l'amico Enrico Solito che ha dedicato a queste mie ricerche sui codici antichi un gustoso racconto poliziesco sulla falsariga di Conan Doyle: E. SOLITO, *L'enigma delle Dodici Tavole*, in *I dossier di Sherlock Holmes*, Hobby & Work, Milano 2004, 101 ss.